*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 142º — Numero 168**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 21 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## COMUNICAZIONE IMPORTANTE

**In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.**

**Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it**

**È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.**

# SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 2001, n. **299.**

**Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare gli articoli 1 e 18 recanti delega al Governo a recepire la direttiva del Consiglio 96/48/CE del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000, ed in particolare l'articolo 14 recante delega al Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 96/48/CE del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante norme di attuazione della direttiva comunitaria 91/440/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, recante norme di attuazione delle direttive comunitarie 95/18/CE e 95/19/CE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Finalità e campo di applicazione*

1. Il presente decreto di recepimento della direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 stabilisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario nazionale ad alta velocità con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, come definito nell'allegato I.

2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano il progetto, la costruzione, l'adeguamento, la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile che concorrono al funzionamento del sistema ferroviario nazionale ad alta velocità.

3. Le medesime condizioni riguardano altresì, per ogni sottosistema, i parametri, i componenti di interoperabilità, le interfacce e le procedure, nonché la coerenza globale del sistema ferroviario nazionale ad alta velocità necessari per realizzare l'interoperabilità.

4. Gli allegati da I a X costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* Direttiva: la direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

*b)* Sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: il sistema ferroviario di cui all'allegato I, costituito dalle infrastrutture ferroviarie che comprendono le linee e gli impianti fissi, della rete transeuropea di trasporto, costruite o modificate per essere percorse ad alta velocità ed i materiali rotabili che, con tale modalità, utilizzano dette infrastrutture;

*c)* Interoperabilità: la capacità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni ad alta velocità fornendo prestazioni coerenti con l'insieme delle condizioni regolamentari, tecniche e operative che devono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali;

*d)* Sottosistemi: il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità è suddiviso, ai sensi dell'allegato II, in sottosistemi di natura strutturale o funzionale che devono possedere i requisiti di cui all'allegato III;

*e)* Componenti di interoperabilità: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

*f)* Requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni prescritte nell'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, dai relativi sottosistemi e componenti di interoperabilità;

*g)* Specifica europea: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea, quali definite dall'articolo 1, punti da 8 a 12, della direttiva 93/38/CEE;

*h)* Specifiche tecniche di interoperabilità, in appresso denominate «STI»: le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema al fine di soddisfare i requisiti essenziali, definendo relazioni funzionali reciproche necessarie tra i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e assicurando la coerenza di quest'ultimo. Tali specifiche sono elaborate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 96/48/CE, dall'organismo comune rappresentativo, su mandato della Commissione. In mancanza delle predette STI si fa riferimento alla vigente normativa nazionale;

*i)* Organismo comune rappresentativo: l'organismo comune composto dai rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, delle aziende ferroviarie e dell'industria, incaricato dalla Commissione di elaborare le STI;

*j)* Organismi notificati: gli organismi abilitati a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o a istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi;

*k)* Sistema ferroviario nazionale ad alta velocità: la parte del sistema ferroviario europeo ad alta velocità costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8 della Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996, e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture ad alta velocità. Nel territorio nazionale il sistema ferroviario ad alta velocità coincide con il sistema ferroviario ad alta capacità;

*l)* Gestore dell'infrastruttura: il soggetto indicato agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000;

*m)* Amministrazione compenente: l'amministrazione che esercita le competenze ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

*n)* Ente aggiudicatore: ogni soggetto, gestore di un sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V del presente decreto, previo espletamento della relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al quale la stessa è stata aggiudicata o comunque, affidata dal predetto soggetto.

## Art. 3.

*Specifiche tecniche di interoperabilità*

1. Il sistema ferroviario nazionale ad alta velocità è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale, come definiti nell'allegato II.

2. Per ogni sottosistema è applicata la relativa STI qualora emessa.

3. La conformità di ogni sottosistema alla relativa STI è costantemente garantita nel corso dell'utilizzazione di ciascun sottosistema, nel rispetto delle prescrizioni adottate dal Gestore dell'infrastruttura.

## Art. 4.

*Casi di deroga dall'applicazione delle STI*

1. L'amministrazione competente su proposta del gestore dell'infrastruttura, nel rispetto degli standard di sicurezza, può comunicare alla commissione l'intenzione di deroga dall'applicazione delle STI, incluse quelle relative al materiale rotabile, nei casi e nelle condizioni di cui alle seguenti lettere:

*a)* per un progetto di nuova linea o di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocità che è in una fase avanzata di sviluppo alla data di pubblicazione delle STI;

*b)* per un progetto di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocità, quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari di tale linea hanno valori diversi da quelli esistenti sulla maggior parte della rete ferroviaria europea e quando tale linea non costituisce una connessione diretta con la rete ad alta velocità di un altro Stato membro, che fa parte della rete transeuropea ad alta velocità;

*c)* per un progetto di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocità, quando l'applicazione delle STI compromette l'efficacia economica del progetto.

2. La proposta è corredata di un fascicolo contenente l'indicazione delle STI o delle parti di esse che non s'intende applicare e di una relazione contenente lo stato di avanzamento del progetto, le motivazioni di ordine tecnico, amministrativo o economico che giustificano la deroga richiesta, nonché le disposizioni da adottare nella realizzazione del progetto per agevolare l'interoperabilità e le misure transitorie atte a garantire una compatibilità di gestione.

3. L'amministrazione competente, previa valutazione della proposta del gestore dell'infrastruttura, la trasmette alla commissione, allegando il fascicolo e la documentazione prodotta dallo stesso Gestore.

4. L'amministrazione competente comunica agli interessati le deroghe autorizzate dalla Commissione.

## Art. 5.

*Componenti d'interoperabilità*

1. Per la realizzazione dei sottosistemi relativi al sistema nazionale ferroviario ad alta velocità sono utilizzati esclusivamente componenti d'interoperabilità aventi i requisiti di cui all'allegato III.

2. La conformità dei componenti d'interoperabilità di cui all'allegato IV ai requisiti previsti dall'allegato III deve essere attestata dalla dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego.

3. La conformità di un componente d'interoperabilità ai requisiti di cui all'allegato III applicabili è stabilita con riferimento alle pertinenti specifiche europee.

4. In mancanza di specifiche europee, l'Amministrazione competente comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le norme e le specifiche tecniche vigenti applicate per soddisfare i requisiti essenziali.

5. Il fabbricante o il suo mandatario redige la dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità secondo le disposizioni di cui all'allegato IV.

6. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 5, la valutazione di conformità o di idoneità all'impiego è effettuata da un organismo notificato.

7. Se i componenti d'interoperabilità sono oggetto di altre direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego indica che i componenti d'interoperabilità rispondono anche ai requisiti ivi previsti.

8. Gli obblighi di cui ai commi 5 e 7, qualora non assolti dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, sono a carico di chiunque immette sul mercato componenti di interoperabilità o assembla i medesimi componenti o parti degli stessi di diversa origine, o produce componenti per uso proprio.

9. I componenti di interoperabilità muniti della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego sono sottoposti a interventi di verifica e manutenzione da parte degli utilizzatori atti a garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti essenziali, nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni adottate dal Gestore dell'infrastruttura.

10. Non è consentita l'immissione nel mercato dei componenti di interoperabilità privi di idonea dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, né la loro utilizzazione in modo difforme dalla loro destinazione. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire trenta milioni e non superiore a lire centottanta milioni. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente applicabili.

11. L'amministrazione competente svolge l'attività di vigilanza rivolta alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 8.

12. Se, nel corso dell'attività di vigilanza, viene rilevato che un componente di interoperabilità, pur munito della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali o, comunque, le disposizioni del presente decreto, l'Amministrazione competente, anche su segnalazione del Gestore dell'infrastruttura, adotta tutte le misure opportune per limitarne il campo di applicazione ovvero per vietarne l'impiego o per ritirarlo dal mercato, dandone notizia al gestore dell'infrastruttura. Quando il Gestore dell'infrastruttura rileva le carenze di cui al presente comma, ne informa immediatamente l'amministrazione competente adottando le misure urgenti necessarie per evitare l'impiego del componente in questione, relativamente al sottosistema in cui è inserito.

13. I provvedimenti di cui al comma 12 sono opportunamente motivati e comunicati ai fabbricanti o ai loro mandatari stabiliti nella Comunità, che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti.

14. L'amministrazione competente informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, esponendo i motivi della decisione e precisando in particolare se la non conformità che rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali, deriva da una inosservanza dei requisiti essenziali, da una non corretta applicazione delle specifiche europee, a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche, oppure da una carenza delle specifiche europee.

15. Qualora risulti che determinate specifiche europee non soddisfano i requisiti essenziali, l'Amministrazione competente richiede alla Commissione il ritiro parziale o totale di tali specifiche dalle pubblicazioni in cui sono iscritte, o la loro modifica.

16. L'organismo notificato che effettua una valutazione di conformità positiva per un componente di interoperabilità, risultato non conforme all'atto dei successivi accertamenti svolti dal Gestore dell'infrastruttura o dall'Amministrazione competente, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire trenta milioni e non superiore a lire centottanta milioni. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente applicabili.

17. Il soggetto che ha rilasciato una dichiarazione CE di conformità per un componente di interoperabilità risultato non conforme agli accertamenti comunque disposti dal Gestore dell'infrastruttura o dall'Amministrazione componente, è tenuto a ripristinare la conformità del componente. Nel caso non sia possibile ripristinare la conformità, o il soggetto interessato non vi provveda, la medesima amministrazione o il gestore dell'infrastruttura adottano le misure opportune per evitare l'utilizzazione del componente.

## Art. 6.

### *Sottosistemi*

1. Per la realizzazione del sistema nazionale ferroviario ad alta velocità il gestore dell'infrastruttura autorizza l'apertura al pubblico servizio o l'immissione in esercizio esclusivamente dei sottosistemi strutturali che soddisfano i requisiti essenziali previsti dall'allegato III al presente decreto.

2. Sono considerati interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario ad alta velocità, muniti della dichiarazione di verifica CE.

3. La verifica dell'interoperabilità, nel rispetto dei requisiti essenziali, di un sottosistema di natura strutturale costitutivo del sistema ferroviario ad alta velocità, è effettuata con riferimento alle STI, qualora esistenti.

4. In mancanza di STI, l'amministrazione competente comunica agli altri Stati membri e alla commissione le norme vigenti e le specifiche tecniche applicate per soddisfare i requisiti essenziali.

5. È fatto obbligo agli enti che realizzano il sistema nazionale ferroviario ad alta velocità di inserire nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto il riferimento alle STI applicate.

6. Sono competenti a istruire la procedura di verifica CE ai fini della relativa dichiarazione di cui al precedente comma gli organismi di cui all'articolo 7.

7. Le dichiarazioni di verifica CE di ogni sottosistema strutturale sono emesse dagli enti che realizzano il sistema nazionale ferroviario ad alta velocità.

8. La dichiarazione di verifica CE dell'interoperabilità è allegata alla documentazione tecnica raccolta dall'organismo notificato incaricato di istruire la procedura di verifica.

9. L'ente aggiudicatore che richiede a un organismo notificato di istruire la procedura di verifica CE di un sottosistema strutturale mette a disposizione dello stesso organismo la documentazione tecnica necessaria relativa alle caratteristiche del sottosistema, come individuata dall'allegato VI al presente decreto. Tale documentazione contiene anche gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di utilizzazione, ai piani di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica, di regolazione e riparazione.

10. Ai fini della procedura di verifica CE l'organismo notificato, su incarico dell'ente aggiudicatore, inizia la propria attività nella fase di progettazione e la prosegue per tutto il periodo della costruzione e fino alla fase di certificazione precedente l'entrata in servizio del sottosistema.

11. L'amministrazione competente, in caso di segnalazione da parte degli enti aggiudicatori che le STI non soddisfano completamente i requisiti essenziali, interpella il Comitato previsto all'articolo 21 della direttiva.

12. Se il gestore dell'infrastruttura constata che un sottosistema non soddisfa interamente le disposizioni di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 10 e seguenti, richiede l'esecuzione di verifiche supplementari con spese a carico del costruttore.

13. Nell'ipotesi che siano richieste le verifiche supplementari di cui al comma 12, ne viene data immediata comunicazione alla commissione.

14. Se, nel corso dell'attività di vigilanza, viene rilevato che un sottosistema di interoperabilità, munito della dichiarazione di verifica CE, immesso nel mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione non soddisfa i requisiti essenziali o, comunque, le disposizioni del presente decreto, l'amministrazione competente adotta le misure opportune per limitarne il campo di applicazione ovvero per vietarne l'impiego o per ritirarlo dal mercato, con spese a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari stabiliti nella Comunità. Quando il gestore dell'infrastruttura rileva le carenze di cui al presente comma, ne informa immediatamente l'Amministrazione competente adottando le misure urgenti necessarie per evitare l'impiego del sottosistema.

Art. 7.

*Organismi notificati*

1. Gli organismi che intendono essere notificati dallo Stato italiano in uno o più settori dell'interoperabilità, ai fini dello svolgimento delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'allegato VII del presente decreto e la qualificazione dei laboratori dei quali intendono avvalersi e dei quali devono garantire la piena idoneità e rispondenza ai requisiti anche mediante la riconduzione alla propria diretta responsabilità dei provvedimenti organizzativi e gestionali e mediante la direzione e vigilanza del personale ivi operante.

2. La domanda per il riconoscimento ai fini della notifica è presentata, secondo lo schema di cui all'allegato VIII, all'amministrazione competente che può richiedere per una sola volta la documentazione integrativa necessaria entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. I termini del procedimento restano sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. Ai fini del riconoscimento dell'Organismo notificato, l'amministrazione competente provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'allegato VII. Per tale verifica è preventivamente condotta l'analisi della documentazione prevista dall'allegato VIII; qualora la stessa risulti completa e conforme è disposta almeno una successiva verifica ispettiva estesa anche ai laboratori di prova di cui l'organismo dichiara di avvalersi.

4. La verifica ispettiva presso la sede dell'organismo candidato accerta l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII, nonché l'attuazione della struttura organizzativa e l'adozione di adeguate procedure di funzionamento correlate agli stessi requisiti. La verifica ispettiva inoltre accerta l'adozione da parte dell'organismo delle procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove, in conformità alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni.

5. I laboratori dei quali l'Organismo dichiara di avvalersi, per eseguire le prove in campo ferroviario rientranti nei settori di cui all'allegato IX, dispongono di personale, attrezzature e competenze specifiche indicate nell'allegato X. Per le prove rientranti in settori diversi da quelli di cui all'allegato IX, i laboratori dispongono di personale, attrezzature e competenze specifiche in conformità alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni.

6. Per i laboratori preposti alle prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili sono definite, previa approvazione del gestore dell'infrastruttura, dall'organismo che ha dichiarato di avvalersi degli stessi, le procedure necessarie a garan-

tire la sicurezza delle prove e del personale. In tal caso l'Organismo dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro.

7. Il grado di approfondimento della verifica ispettiva tiene conto dell'eventuale accreditamento dell'Organismo in conformità alle norme applicabili della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni, relative alle organizzazioni preposte alle attività di certificazione e ispezione.

8. L'esito della verifica è motivatamente comunicato al richiedente entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della domanda, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

9. In caso di esito positivo della verifica di cui al presente articolo, l'amministrazione competente notifica, senza indugio, alla Commissione e agli altri Stati membri l'organismo abilitato, indicandone le attività e i settori di interoperabilità di competenza.

Art. 8.

*Rinnovo*

1. Il riconoscimento ai fini della notifica ha durata quinquennale ed è rinnovato a richiesta dell'organismo interessato.

2. Ai fini del rinnovo, l'organismo deve presentare all'amministrazione competente, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza, la relativa domanda in conformità all'articolo 7.

3. La domanda di rinnovo segue l'*iter* previsto per il primo riconoscimento, concludendosi con il rilascio di un nuovo provvedimento di riconoscimento, qualora sussistano le condizioni richieste, ovvero con il diniego in caso di esito negativo.

Art. 9.

*Attività di vigilanza*

1. L'amministrazione competente vigila sulle attività degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti gestori dei sottosistemi o utilizzatori dei componenti, anche mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine gli organismi notificati comunicano ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. L'Amministrazione competente dispone, con periodicità almeno annuale per ciascun soggetto, visite di vigilanza presso gli organismi riconosciuti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 10.

*Sospensione e revoca*

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi quando sono accertate gravi o ripetute irregolarità da parte dell'Organismo nell'attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti aggiudicatori ovvero qualora dall'attività di vigilanza emerga il venire meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'Organismo non ottempera, con le modalità e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca sono comunicati all'Organismo, alla Commissione e agli altri Stati membri.

5. Nel caso in cui l'Organismo, del quale è accertato il mancato soddisfacimento di uno o più requisiti, sia stato notificato da un altro Stato membro, l'amministrazione competente ne informa il comitato di supporto alla commissione costituito dai rappresentanti degli Stati membri.

Art. 11.

*Disposizioni finanziarie*

1. Le spese relative alle istruttorie finalizzate al riconoscimento degli organismi, di cui all'articolo 7, al rinnovo di cui all'articolo 8, nonché alle attività di vigilanza sugli organismi medesimi, di cui all'articolo 9, sono a carico degli organismi, non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

2. Con uno o più decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ed aggiornate ogni tre anni, le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.

Art. 12.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. In sede di prima attuazione del presente decreto e al fine di favorire il completamento del processo di liberalizzazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo 1999, n. 146, e all'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la conseguente possibilità per una pluralità di soggetti di dotarsi dei requisiti previsti dall'articolo 7 e dagli allegati in esso richiamati, in attesa della riforma del Ministero dei trasporti e della navigazione prevista dal capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche al fine di garantire la sicurezza ferroviaria, le funzioni di organismo notificato possono essere svolte da organismi tecnici che risultino dotati di comprovata e qualificata esperienza, idonee competenze e adeguata organizzazione in materia ferroviaria, ovvero che abbiano esercitato le funzioni e i poteri pubblicistici già attribuiti da norme di legge o di regolamento nella medesima materia, e che dimostrino il possesso dei

requisiti richiesti, con particolare riferimento alla prescritta terzietà e imparzialità delle funzioni esercitate, anche mediante la costituzione di apposita società partecipata da istituti universitari pubblici, specializzati in materia, e aperta alla partecipazione di altri soggetti, purché questi ultimi risultino in posizione minoritaria.

2. In attesa dell'adozione delle STI, la valutazione della conformità alle specifiche tecniche e di idoneità all'impiego per i componenti interoperabili e la verifica di conformità alle disposizioni vigenti di un sottosistema interoperabile sono svolte dal gestore dell'infrastruttura nazionale o da apposita società da esso partecipata, sulla base delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 3.

3. Al gestore dell'infrastruttura nazionale che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, e del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, è responsabile dell'emanazione delle disposizioni normative di attuazione delle norme e degli standard di sicurezza della circolazione treni e dell'esercizio ferroviario, nonché dell'emissione delle prescrizioni, della messa in esercizio dell'infrastruttura nazionale e del rilascio del certificato di sicurezza, compete altresì di autorizzare l'apertura al pubblico esercizio delle linee e dei singoli impianti del sistema ferroviario italiano ad alta velocità, predeterminandone ed effettuandone le relative verifiche e prove funzionali. Esso può anche disporre l'immissione in esercizio parziale per ciascun sottosistema.

4. La verifica che un componente o un sottosistema soddisfi gli ulteriori requisiti di sicurezza, non specificati nelle STI, è svolta sulla base delle vigenti norme nazionali in materia.

5. In relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio 26 giugno 1969 e in conformità all'articolo 5 della direttiva del Consiglio del 29 luglio 1991, n. 91/440/CEE, relativo alla disciplina delle modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche per l'anno 2000 e la disposizione di cui all'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche per gli anni 1999 e 2000, secondo la quantificazione di lire 6.052.3 miliardi e di lire 5.575,1 miliardi, rispettivamente, per i servizi previsti dal contratto di servizio e dal contratto di programma relativi ai medesimi anni.

6. All'articolo 1, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole «Ferrovie dello Stato S.p.a.» sono inserite le seguenti: «ovvero alle società derivanti dalla sua scissione».

Art. 13.
*Norma di salvaguardia*

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

---

ALLEGATO I
(previsto dall'art. 1, comma 1)

IL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO AD ALTA VELOCITÀ

1. *Le infrastrutture*

*a)* Le infrastrutture del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità sono le infrastrutture delle linee della rete transeuropea dei trasporti individuate nell'ambito degli orientamenti di cui all'art. 129 C del trattato:

che sono specialmente costruite per essere percorse ad alta velocità;

che sono specialmente adattate per essere percorse ad alta velocità.

Esse possono comprendere linee di collegamento e di raccordo. in particolare giunzioni di linee nuove o modificate per l'alta velocità con le stazioni del centro delle città, per le quali le velocità devono tener conto delle condizioni locali.

*b)* Le linee ad alta velocità comprendono:

le linee specialmente costruite per l'alta velocità attrezzate per velocità generalmente pari o superiore a 250 km/h;

le linee specialmente adattate per l'alta velocità attrezzate per velocità dell'ordine di 200 km/h;

le linee specialmente adattate per l'alta velocità aventi carattere specifico a motivo di vincoli topografici, di rilievo e di ambiente urbano la cui velocità deve essere adeguata caso per caso.

2. *Materiale rotabile*

I treni ad alta velocità di tecnologia avanzata devono essere progettati per garantire una circolazione sicura e senza soluzione di continuità:

ad una velocità di almeno 250 km/h sulle linee specialmente costruite per l'alta velocità pur permettendo, in appropriate circostanze, di raggiungere velocità superiori a 300 km/h;

ad una velocità dell'ordine di 200 km/h sulle linee esistenti specialmente adattate;

alla velocità massima possibile sulle altre linee.

3. *Coerenza delle infrastrutture e del materiale rotabile*

I servizi di treni ad alta velocità presuppongono l'esistenza di una perfetta coerenza tra le caratteristiche infrastrutturali e quelle del materiale rotabile. Da questa coerenza dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza, la qualità dei servizi e il loro costo.

---

ALLEGATO II
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *d*)

## SOTTOSISTEMI

1. Il sistema ferroviario ad alta velocità è suddiviso in sottosistemi corrispondenti a:

1.1 settori di natura strutturale:

infrastrutture

energia

controllo comando e segnalamento

materiale rotabile;

1.2 settori di natura essenzialmente funzionale:

manutenzione

ambiente

esercizio

utenti

2. Per ciascuno dei sottosistemi, l'elenco degli aspetti connessi all'interoperabilità è individuato dall'organismo comune rappresentativo nell'ambito dell'elaborazione delle STI.

3. Sono considerati parametri di base per la realizzazione dell'interoperabilità i seguenti elementi:

## PARAMETRI DI BASE

Sagoma minima delle infrastrutture

Raggi minimi di curvature

Scartamento delle rotaie

Sforzi massimi sul binario

Lunghezza minima dei marciapiedi

Altezza dei marciapiedi

Tensione di alimentazione

Geometria delle linee elettriche di trazione

Caratteristiche dell'ERTMS (European Rail Traffic Management System)

Carico sull'asse

Lunghezza massima dei treni

Sagoma del materiale rotabile

Caratteristiche minime di frenatura

Caratteristiche elettriche limite del materiale rotabile

Caratteristiche meccaniche limite del materiale rotabile

Caratteristiche della gestione legate alla sicurezza dei treni

Caratteristiche limite legate al rumore esterno

Caratteristiche limite legate alle vibrazioni esterne

Caratteristiche limite legate alle perturbazioni elettromagnetiche esterne

Caratteristiche limite legate al rumore interno

Caratteristiche limite legate al sistema di aria condizionata

Caratteristiche legate al trasporto delle persone disabili

ALLEGATO III
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *d*)

## REQUISITI ESSENZIALI

1. REQUISITI DI PORTATA GENERALE

1.1 *Sicurezza*

1.1.1 La progettazione, la costruzione o la fabbricazione, la manutenzione e la sorveglianza dei componenti critici per la sicurezza e, più in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado.

1.1.2 I parametri legati al contatto ruota - rotaia devono rispettare i criteri di stabilità di passaggio necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocità massima autorizzata.

1.1.3 I componenti adoperati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di esercizio. Il mancato funzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi.

1.1.4 La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile nonché la scelta dei materiali utilizzati devono essere fatti allo scopo di limitare la produzione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio.

1.1.5 I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non compromettere la sicurezza di questi ultimi in caso di uso prevedibile non conforrne alle istruzioni indicate.

1.2 *Affidabilità e disponibilità*

La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, effettuate e quantificate in modo da mantenerne la funzione nelle condizioni previste.

1.3 *Salute*

1.3.1 I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture ferroviarie.

1.3.2 La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono aver luogo in modo da limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio.

1.4 *Tutela dell'ambiente*

1.4.1 Le conseguenze per l'ambiente legate alla realizzazione e alla gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità devono essere valutate e considerate al momento della progettazione del sistema secondo le disposizioni comunitarie vigenti.

1.4.2 I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio.

1.4.3 Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche a private con cui rischiano di interferire.

1.5 *Compatibilità tecnica*

Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e degli impianti fissi devono essere compatibili tra loro e con quelle dei treni destinati a circolare sul sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

Qualora l'osservanza di queste caratteristiche risulti difficile in determinate parti della rete, si potrebbero applicare soluzioni temporanee che garantiscano la compatibilità in futuro.

2. REQUISITI PARTICOLARI DI OGNI SOTTOSISTEMA

2.1 *Infrastrutture*

2.1.1 *Sicurezza*

Si devono prendere disposizioni adeguate per evitare l'accesso o le intrusioni indesiderate negli impianti delle linee di percorso ad alta velocità.

Si devono prendere disposizioni per limitare i pericoli per le persone, in particolare al momento del passaggio nelle stazioni dei treni che circolano ad alta velocità.

Le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo da limitare i rischi per la sicurezza delle persone (stabilità, incendio, accesso, evacuazione, marciapiedi ecc.).

Si devono prendere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle lunghe gallerie.

2.2 *Energia*

2.2.1.*Sicurezza*

Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve compromettere la sicurezza dei treni ad alta velocità né quella delle persone (utenti, personale operativo, residenti lungo la strada ferrata e terzi).

2.2.2 *Tutela dell'ambiente*

Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve perturbare l'ambiente oltre limiti specificati.

2.2.3 *Compatibilità tecnica*

I sistemi di alimentazione di energia elettrica utilizzati nel sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità devono:

permettere ai treni di realizzare le prestazioni specificate;

essere compatibili con i dispositivi di captazione installati sui treni.

2.3 *Controllo - comando e segnalamento*

2.3.1 *Sicurezza*

Gli impianti e le operazioni di controllo - comando e segnalamento utilizzati nel sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità devono consentire una circolazione dei treni che presenti il livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti sulla rete.

2.3.2 *Compatibilità tecnica*

Ogni nuova infrastruttura ad alta velocità e qualsiasi nuovo materiale rotabile ad alta velocità, costruiti o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo comando e segnalamento compatibili, devono essere adattati all'uso di questi sistemi.

Le apparecchiature di controllo - comando e segnalamento installate nei posti di condotta dei treni devono permettere un funzionamento normale, in condizioni specificate, sul sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

2.4 *Materiale rotabile*

2.4.1 *Sicurezza*

Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti fra i veicoli devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi per i viaggiatori e quelli di condotta in caso di collisione o deragliamento.

Le attrezzature elettriche non devono compromettere la sicurezza operativa degli impianti di controllo - comando e segnalamento.

Le tecniche di frenatura e gli sforzi esercitati devono essere compatibili con la progettazione dei binari, delle opere di ingegneria e dei sistemi di segnalamento.

Si devono prendere disposizioni in materia di accesso ai componenti sotto tensione per non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone.

In caso di pericolo, dei dispositivi devono permettere ai passeggeri di segnalare il pericolo al macchinista e al personale di scorta di mettersi in contatto con quest'ultimo.

Le porte di accesso devono essere munite di un sistema di chiusura e di apertura che garantisca la sicurezza dei passeggeri.

Si devono prevedere uscite di emergenza con relativa segnalazione.

I treni devono rispettare adeguati limiti di emissione sonora.

Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle lunghe gallerie.

È obbligatorio a bordo dei treni un sistema di illuminazione di emergenza, di intensità e autonomia sufficienti.

I treni devono essere attrezzati di un sistema di sonorizzazione che consenta la trasmissione di messaggi ai passeggeri da parte del personale viaggiante e del personale di controllo a terra.

2.4.2 *Affidabilità e disponibilità*

La progettazione delle apparecchiature vitali, di circolazione, di trazione e di frenatura nonché di controllo - comando deve permettere, in situazioni degradate specifiche, la continuazione del funzionamento del treno senza conseguenze nefaste per le apparecchiature che restano in servizio.

2.4.3 *Compatibilità tecnica*

Le apparecchiature elettriche devono essere compatibili con il funzionamento degli impianti di controllo - comando e segnalamento.

Le caratteristiche dei dispositivi di captazione di corrente devono permettere la circolazione dei treni con i sistemi di alimentazione di energia del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

Le caratteristiche del materiale rotabile devono permetterne la circolazione su tutte le linee su cui è prevista.

2.5 *Manutenzione*

2.5.1 *Salute*

Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono portare pregiudizio alla salute delle persone.

2.5.2 *Tutela dell'ambiente*

Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono superare i livelli ammissibili di effetti nocivi per l'ambiente circostante.

2.5.3 *Compatibilità tecnica*

Gli impianti di manutenzione destinati ai treni ad alta velocità devono consentire lo svolgimento delle operazioni di sicurezza, igiene e comfort su tutti i treni per i quali sono stati progettati.

2.6 *Ambiente*

2.6.1 *Salute*

La gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità deve rispettate i livelli regolamentari in materia di inquinamento sonoro.

2.6.2 *Tutela dell'ambiente*

La gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità non deve provocare nel terreno un livello inammissibile di vibrazioni dannose per le attività e l'ambiente attraversato, nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione.

2.7 *Esercizio*

2.7.1 *Sicurezza*

L'uniformazione delle regole di esercizio delle reti e delle qualifiche del personale di macchina e del personale viaggiante devono garantire un esercizio internazionale sicuro.

Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di manutenzione devono garantire un elevato livello di sicurezza.

2.7.2 *Affidabilità e disponibilità*

Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di manutenzione devono garantire un elevato livello di affidabilità e di disponibilità del sistema.

2.7.3 *Compatibilità tecnica*

L'uniformazione delle norme di esercizio delle reti nonché delle qualifiche dei macchinisti, del personale viaggiante e di quello preposto alla gestione della circolazione devono garantire un esercizio efficiente del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

---

ALLEGATO IV
(previsto dall'art. 5, comma 2)

## COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

Dichiarazione «CE»:

di conformità

di idoneità all'impiego

1. COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ.

La dichiarazione «CE» si applica ai componenti di interoperabilità che servono all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. Tali componenti di interoperabilità possono essere:

1.1. *Componenti comuni*

Sono i componenti non tipici del sistema ferroviario che possono essere utilizzati come tali in altri settori.

1.2. *Componenti comuni con caratteristiche specifiche*

Sono i componenti non tipici come tali del sistema ferroviario ma che devono offrire prestazioni specifiche se utilizzati nel settore ferroviario.

1.3 *Componenti specifici*

Sono i componenti tipici di applicazioni ferroviarie.

2. *Campo di applicazione*

La dichiarazione «CE» concerne:

la valutazione da parte di uno o più organismi notificati della conformità intrinseca di un componente di interoperabilità, considerato separatamente, alle specifiche tecniche che deve rispettare;

la valutazione, ovvero l'apprezzamento da parte di uno o più organismi notificati dell'idoneità all'impiego di un componente d'interoperabilità, considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare quando sono in causa delle interfacce, rispetto alle specifiche tecniche a carattere funzionale che devono essere verificate. Le procedure di valutazione effettuate dagli organismi notificati nelle fasi di progettazione e produzione si richiamano ai moduli definiti nella decisione 93/465/CEE secondo le modalità indicate nelle STI.

3. *Contenuto della dichiarazione «CE»*

La dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

Tale dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso e comprendere i seguenti elementi:

riferimenti della direttiva;

nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella comunità (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore;

descrizione del componente d'interoperabilità (marchio, tipo, ecc.);

indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità o l'idoneità all'impiego (art. 13 della direttiva);

ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilità, in particolare le condizioni di impiego;

nome e indirizzo dello/degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per la conformità o l'idoneità all'impiego e data del certificato di esame con, eventualmente, la durata e le condizioni di validità del certificato;

se del caso, il riferimento delle specifiche europee;

identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella comunità.

---

ALLEGATO V
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *n*)

## SOTTOSISTEMI

DICHIARAZIONE «CE» DI VERIFICA

La dichiarazione «CE» di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere gli elementi seguenti:

riferimenti della direttiva;

nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore o del suo mandatario stabilito nella comunità (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale dell'ente aggiudicatore);

breve descrizione del sottosistema;

nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica «CE»;

i riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica;

ogni disposizione pertinente, provvisoria o definitiva, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio;

se provvisoria: durata di validità della dichiarazione «CE»;

identificazione del firmatario.

---

ALLEGATO VI
(previsto dall'art. 6, comma 9)

## SOTTOSISTEMI

VERIFICA «CE»

1. La verifica «CE» è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta dell'ente aggiudicatore o del suo mandatario nella comunità che un sottosistema è:

conforme alle disposizioni della direttiva;

conforme alle altre disposizioni regolamentari che si applicano nel rispetto del trattato e che può essere messo in servizio.

2. La verifica del sottosistema comprende le tappe seguenti:

progettazione esecutiva;

fabbricazione del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto;

prove del sottosistema terminato.

3. L'organismo notificato responsabile della verifica «CE» stabilisce l'attestato di conformità destinato all'ente aggiudicatore o al suo mandatario stabilito nella comunità che a sua volta redige la dichiarazione «CE» di verifica destinata all'autorità di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema è installato e/o gestito.

4. La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere costituita come segue:

per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prove e controllo delle parti in calcestruzzo;

per gli altri sottosistemi: progettazioni di dettaglio conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, istruzioni operative e di manutenzione, ecc.;

elenco dei componenti d'interoperabilità incorporati nel sottosistema;

copie delle dichiarazioni «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami effettuati da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni;

attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica «CE» che certifichi la conformità del sottosistema alla relativa STI, accompagnata dalle corrispondenti note di calcolo da esso vistate e in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte nonché accompagnata dai rapporti di ispezione e audit effettuati nell'ambito della sua missione, come precisato ai successivi punti 5.3 e 5.4.

5. *Sorveglianza*

5.1 L'obiettivo della sorveglianza «CE» è quello di garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.

5.2 L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario agli impianti, di prefabbricazione e di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'espletamento della sua missione. L'ente aggiudicatore o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve consegnargli o fargli pervenire ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.

5.3 L'organismo notificato per verificare la realizzazione del sottosistema effettua periodicamente degli «audit», fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e può esigere di essere convocato durante certe fasi del cantiere.

5.4 L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato può procedere a «audit» completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonché eventualmente un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione.

6. La documentazione completa di cui al punto 4 è depositata a sostegno dell'attestazione di conformità rilasciata dall'organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema, presso l'ente aggiudicatore o il suo mandatario stabilito nella comunità. La documentazione è unita alla dichiarazione «CE» di verifica che l'ente aggiudicatore invia al gestore dell'infrastruttura.

7. Una copia della documentazione è conservata dal gestore dell'infrastruttura per tutta la durata di esercizio del sottosistema ed è comunicata, dietro richiesta, agli alti Stati membri.

Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:

le domande di verifica «CE» ricevute;

le attestazioni di conformità rilasciate;

le attestazioni di conformità rifiutate.

8. La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica «CE» sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove è stabilito l'ente aggiudicatore o il suo mandatario nella comunità oppure in una lingua accettata da quest'ultimo.

---

ALLEGATO VII
(previsto dall'art. 7, comma 1)

## CRITERI MINIMI CHE GLI ORGANISMI DEVONO POSSEDERE PER ESSERE NOTIFICATI

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei componenti di interoperabilità o dei sottosistemi né nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante o il costruttore e l'organismo.

2. L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire l'operazione di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati delle verifiche. Il personale dell'organismo preposto al coordinamento tecnico delle attività di verifica possiede un'esperienza attestata di almeno dieci anni nei settori tecnici ferroviari per i quali l'organismo ha richiesto di essere notificato.

3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione delle verifiche, esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali. In particolare l'organismo deve dimostrare la qualificazione dei laboratori dei quali intende avvalersi, e deve garantire la piena idoneità e rispondenza degli stessi ai requisiti di cui all'allegato X per le verifiche previste all'allegato IX e ai requisiti di cui alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni per le prove rientranti in settori diversi. In ogni caso l'organismo risponde direttamente dei provvedimenti organizzativi e gestionali dei laboratori ed esercita attività di direzione e vigilanza sul personale operante presso i medesimi in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del presente decreto.

Inoltre, per le prove che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili, l'organismo dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro.

4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:

una buona formazione tecnica e professionale;

una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente dimestichezza con tali controlli;

l'idoneità necessaria a redigere le attestazioni, i verbali e i rapporti relativi ai controlli effettuati;

un'esperienza, dimostrabile ed attestata, non inferiore a tre anni nel settore specifico di controllo.

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni agente non deve essere in funzione del numero di controlli effettuati né dei risultati di questi ultimi.

6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base alle leggi vigenti oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato.

7. Il personale dell'organismo è legato al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti.

ALLEGATO VIII
(previsto dall'art. 7, comma 2)

SCHEMA DI DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO
AI FINI DELLA NOTIFICA

Lo/la scrivente ................................. ragione o denominazione sociale dell'organismo) con sede in ......................... (città o località) .................... (provincia) ................ via ........................... n. ..........

Chiede di essere riconosciuto/a, ai sensi del decreto legislativo di recepimento della direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, quale organismo abilitato a svolgere:

*a)* la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità comuni o comuni con caratteristiche specifiche o specifici di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato, di seguito indicati;

*b)* a svolgere la procedura di verifica CE del sottosistema o dei sottosistemi di cui all'allegato VI del decreto legislativo sopra citato di seguito specificati:

A tal fine dichiara:

che il settore specifico di competenza, fra quelli definiti dalle STI, è il seguente: ..........................................................................;

di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del medesimo decreto legislativo;

di possedere le procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove di conformità di cui all'art. 7 del decreto legislativo sopra citato;

di impegnarsi a sostenere tutte le spese relative al riconoscimento di cui alla presente domanda.

Ai fini del medesimo riconoscimento allega:

manuale della qualità redatto in conformità alle norme UNI EN serie 45000 e successive modificazioni o integrazioni;

polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di valutazione tecnica (detta polizza non è richiesta nel caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico);

copia di eventuali certificati di accreditamento;

elenco del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego per i componenti di interoperabilità o della dichiarazione di verifica CE per i sottosistemi, con la specificazione del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione intercorrente con l'organismo, nonché con l'indicazione delle qualifiche, dei titoli di studio, delle mansioni e dei relativi *curricula*;

attestazione, per il personale preposto al settore specifico del controllo, di una esperienza non inferiore a tre anni, e per il personale preposto al coordinamento tecnico delle attività di verifica, di una esperienza di almeno dieci anni nei settori tecnici ferroviari per i quali l'organismo chiede di essere notificato;

elenco dei laboratori che l'organismo utilizza per lo svolgimento dei propri compiti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della polizza di assicurazione di responsabilità civile e relativa massimale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di prova, nonché del manuale di qualità redatto secondo le norme UNI EN serie 45000 e successive modificazioni o integrazioni. La predetta polizza non è richiesta in caso di laboratori pubblici;

dimostrazione della qualificazione di detti laboratori e dell'idoneità e rispondenza degli stessi ai requisiti di cui all'allegato X per le verifiche previste all'allegato IX, e ai requisiti di cui alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni per le prove rientranti in settori diversi.

Firma del legale rappresentante

................................................

ALLEGATO IX
(previsto dall'art. 7, comma 5)

VERIFICHE DELLA CONFORMITÀ DI COMPONENTI E SOTTOSISTEMI PER I QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO.

1. Dinamica di marcia del materiale rotabile;
2. Controllo della sagoma cinematica;
3. Caratteristiche del binario e dei deviatoi;
4. Interazione ruota rotaia - conicità equivalente;
5. Sistemi di prova di sghembo e di svio;
6. Caratteristiche aerodinamiche dei rotabili;
7. Prestazione di trazione e di frenatura;
8. Sistemi frenanti;
9. Compatibilità elettromagnetica sui sistemi di bordo e di terra del segnalamento, control command e trasmissione dati;
10. Captazione e interazione pantografo catenaria;
11. Sistemi di segnalamento, telecomunicazioni e control command;
12. Inquinamento acustico, elettromagnetico e ambientale indotti dal sistema;
13. Sollecitazioni statiche e dinamiche sulle opere d'arte ferroviarie, modalità costruttive e di verifica strutturale;
14. Sistemi di controllo non distruttivi su materiali e componenti;
15. Sistemi di alimentazione elettrica, trasformazione e distribuzione dell'energia sia di terra che a bordo del materiale rotabile;
16. Componenti d'interoperabilità di sicurezza;
17. Caratteristiche dei materiali (tossicità, resistenza meccanica ed al fuoco, ecc.);
18. Sicurezza del software;
19. Dispositivi antinfortunistici degli impianti elettrici dell'infrastruttura e del materiale rotabile (sistemi di messa a terra, di protezione, di telecomando, monitoraggio e di sezionamento, ecc.);
20. Serbatoi in pressione.

ALLEGATO X
(previsto dall'art. 7, comma 5)

COMPETENZE ED ATTREZZATURE SPECIFICHE
PER I LABORATORI DI PROVA IN CAMPO FERROVIARIO

1. *Competenze del personale tecnico impiegato nell'effettuazione delle prove rientranti nei settori di cui all'allegato IX.*

In generale:

conoscenze sui rotabili ferroviari, sulle norme di circolazione e sui regolamenti e norme di esercizio ferroviario;

conoscenza e capacità di applicazione delle norme di riferimento per i requisiti generali dei laboratori di prova e calibrazione (ISO/IEC 17025);

conoscenze sulle tecniche di misura delle grandezze, sul trattamento statistico dei dati e sul calcolo dell'incertezza di misura e degli errori. Sviluppo delle tecniche di misura e trattamento dei dati anche mediante strumentazione virtuale;

formazione, addestramento e capacità acquisiti attraverso una esperienza lavorativa documentata di almeno cinque anni nel campo specifico di utilizzazione.

Per le prove di cui ai punti 1, 4, 5 e 6 dell'allegato IX:

Conoscenze del rodiggio e dell'armamento, delle norme per la determinazione del coefficiente di svio e della souplesse, della dinamica di marcia e dell'interazione ruota - rotaia e dell'aerodinamica dei rotabili.

Sviluppo delle tecniche di misura di forze e spostamenti anche con metodi estensimetrici.

Per le prove di cui al punto 2 dell'allegato IX:

conoscenza delle normative internazionali di riferimento per la determinazione della sagoma di costruzione del materiale rotabile e delle sagome cinematiche dei rotabili nonché della interazione fra le sagome cinematiche e gli ostacoli della infrastruttura.

Per le prove di cui ai punti 7, 9, 10, e 12 dell'allegato IX:

conoscenze dei circuiti di potenza, ausiliari e controllo del materiale rotabile motore, della compatibilità tra rotabili e sistemi di segnalamento, dei sistemi di trasmissione bordo - bordo e terra - bordo, della interazione pantografo catenaria.

Sviluppo delle tecniche per la caratterizzazione dei campi elettrici e magnetici e per i rilievi acustici, per quest'ultimo punto è prescritto il possesso dei titoli di studio, competenze ed esperienza secondo quanto previsto dalla legislazione italiana.

Per le prove di cui al punto 8 dell'allegato IX:

conoscenze degli impianti freno e dei componenti e sottoassiemi costituenti gli impianti freno, e delle norme per la determinazione delle prestazioni di frenatura.

Per le prove di cui al punto 11 dell'allegato IX:

conoscenze sulla funzionalità, sulla verifica e validazione dei sistemi di segnalamento ferroviario.

Per le prove di cui al punto 14 dell'allegato IX:

possesso delle abilitazioni secondo i riferimenti internazionali secondo livelli di qualificazione coerenti con la tipologia di prove da effettuare.

2. *Attrezzature*

In armonia con le norme ISO 45000 e successive modifiche o integrazioni la strumentazione e le apparecchiature di misura devono essere opportunamente tarate. Presso il laboratorio deve essere tenuto un registro della strumentazione e delle apparecchiature di misura in cui sia riportata la storia e le tarature periodiche.

Di tutta la strumentazione e delle apparecchiature deve essere noto il grado di incertezza al fine della determinazione della precisione della misura.

Il laboratorio deve avere disponibilità di idonei rotabili, dotati di strumentazione, per le verifiche in linea che ne richiedono l'impiego.

---

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 17 maggio 1985, n. 210, reca: «Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— L'art. 14 della succitata legge, così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.».

— L'art. 47 della succitata legge, così recita:

«Art. 47 *(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE)*. — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità

di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.».

— La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998.».

— Gli articoli 1 e 18 della succitata legge, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.».

«Art. 18 *(Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocità, affinché ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilità con il sistema europeo ad alta velocità, anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonché la validità economica delle disposizioni da adottare;

*b)* indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI);

*c)* prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilità;

*d)* prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, o la procedura di verifica "CE" dei sottosistemi, uno o più organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/CE.».

— La direttiva 96/48/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 235 del 17 settembre 1996.

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».

L'art. 131 della succitata legge, così recita:

«Art. 131 *(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)*. — 1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 3, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; può altresì autorizzare la società Ferrovie dello Stato S.p.a., e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La società Ferrovie dello Stato S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di costruzione di cui all'art. 2, lettera *h)*, della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorché determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza della società Ferrovie dello Stato S.p.a., si applica, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonché al decreto legislativo 11 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate alla TAV S.p.a. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998, e al decreto legislativo n. 158 del 1995, e successive modificazioni. La società Ferrovie dello Stato S.p.a. provvede, direttamente o a mezzo della TAV S.p.a., all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacità Torino-Milano approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV S.p.a. e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i soggetti esecutori, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, non possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti esecutivi già approvati a tale data. A decorrere dalla medesima data possono essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso d'opera secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Per le opere da finanziare con le risorse che si rendono disponibili per effetto del primo e del secondo comma sono revocate le concessioni e le aziende procederanno ad espletare gare d'appalto per l'affidamento dei lavori secondo la normativa vigente.

5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato S.p.a. effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2000, in esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, così come recepite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle società interessate non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.».

— La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000».

— L'art. 14 della succitata legge, così recita:

«Art. 14 *(Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 18 della citata legge n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia di trasporto ferroviario anche in base ai principi e ai criteri desumibili dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonché dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, reca: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.».

— La direttiva 91/440/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, legge n. 237 del 24 agosto 1991.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, reca: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura».

— La direttiva 95/18/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, legge n. 143 del 27 giugno 1995.

— La direttiva 95/19/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, legge n. 143 del 27 giugno 1995.

*Nota all'art. 1:*

— Per gli estremi della direttiva 96/48/CE, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per gli estremi della direttiva 96/48/CE, si veda nelle note alle premesse.

— La direttiva 93/38/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 199 del 9 agosto 1993.

— La decisione n. 1692/96/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 228 del 9 settembre 1996.

L'allegato 1 della succitata decisione contiene gli schemi delle reti illustrati con carte.

Gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, così recitano:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*a)* "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa privata o pubblica la cui attività principale consiste nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione;

*b)* "gestore dell'infrastruttura", qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati prevalentemente della costruzione e della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria, nonché della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli;

*c)* "infrastruttura ferroviaria", quella definita nell'allegato 1, parte *A*, del regolamento (CEE) 2598/70 della commissione del 18 dicembre 1970, individuante il contenuto delle voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezione dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente regolamento, si limita alla formulazione "Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture";

*d)* "associazione internazionale", l'associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o più Stati dell'Unione europea che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri;

*e)* "linea ferroviaria", l'infrastruttura che collega due località;

*f)* "traccia oraria", il tempo di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria necessario a far viaggiare un convoglio tra due località.».

«Art. 4 *(Gestore dell'infrastruttura ferroviaria)*. — 1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente rispetto alle imprese operanti nel settore dei trasporti.

2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile del controllo della circolazione dei convogli, della manutenzione e del rinnovo che la gestione dell'infrastruttura ferroviaria comporta sul piano tecnico, commerciale e finanziario.

3. Quando l'attività di gestore dell'infrastruttura ferroviaria è svolta da un soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria l'attività stessa deve essere espletata attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta, sotto il profilo contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attività espletate in qualità di impresa ferroviaria e di servizi.

4. I criteri per la separazione contabile delle attività indicate al comma 3, sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70. Le modalità applicative dei criteri sono definite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, in coincidenza con l'approvazione del proprio bilancio, trasmette al Ministero dei trasporti e della navigazione copia del bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria.».

— La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: «Interventi correttivi di finanza pubblica».

L'art. 1, comma 9, della succitata legge, così recita:

«Art. 1 *(Organizzazione della pubblica amministrazione). — (Omissis).*

9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il capo IX del succitato decreto legislativo, reca: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

*Note all'art. 12:*

— Per gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, si veda nelle note alle premesse.

— Per gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo del capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note all'art. 2.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, reca: «Differimento dei termini del pagamento delle tasse automobilistiche sui rimorchi adibiti al trasporto di cose.»

— Il regolamento CEE n. 1191/69, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 156 del 28 giugno 1969.

— Per gli estremi della direttiva 91/440/CEE, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 5 della succitata direttiva, così recita:

«Art. 5. — 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile in rapporto alla qualità del servizio richiesto.

Le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti dello Stato membro.

2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi di attività, compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi devono inoltre prevedere i mezzi che permettono la realizzazione di tali obiettivi.

3. Nell'ambito degli orientamenti di politica generale adottati dallo Stato e in considerazione dei piani o contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di finanziamento, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di:

costituire con una o più imprese ferroviarie diverse un'associazione internazionale;

stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve le disposizioni della sezione III;

disciplinare le modalità della fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione, fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alle nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

prendere le decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri;

sviluppare la loro quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di gestione innovative;

avviare nuove attività in settori associati all'attività ferroviaria.».

— Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, reca: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione».

— L'art. 10, comma 1-*bis*, del succitato decreto-legge, così recita:

«Art. 10 *(Interventi vari). — Omissis.*

1-*bis*. In attesa della stipula, in applicazione dei principi comunitari in materia, degli atti relativi agli atti di programma e di servizio pubblico per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998.».

— La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo».

— L'art. 43, comma 1, della succitata legge, così recita:

«Art. 43 *(Ferrovie dello Stato S.p.a.).* — 1. L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per l'effettuazione dei servizi di trasporto viaggiatori e per gli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio pubblico e dal contratto di programma, è accertato in via definitiva, senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi contratti, ed è articolato nel modo seguente:

*a)* 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di servizio pubblico;

*b)* 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di programma.».

— La legge 29 gennaio 1994, n. 78, reca: «Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni».

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del succitato decreto-legge, così come modificato dal presente decreto, recita:

«Art. 1. — *(Omissis).*

2. Il Ministero del tesoro è altresì autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. e l'ENI S.p.a., per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV Treno Alta Velocità S.p.a., per il puntuale e corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facciano parte anche aziende controllate dall'I.R.I. e dall'ENI affidatari degli interventi relativi al sistema "Alta velocità", di tutte le obbligazioni a loro carico secondo le previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi. La garanzia cesserà di avere efficacia a seguito del collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed atti integrativi. Il Ministero del tesoro garantisce inoltre l'adempimento degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. *ovvero alle società derivanti dalla sua scissione* nei confronti della TAV S.p.a., in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema "Alta velocità".».

*Nota all'allegato IV:*

— La decisione 93/465/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 220 del 30 agosto 1993.

**01G0357**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2001, n. **300.**

**Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, concernente la procedura di nomina del direttore dell'Agenzia Industrie Difesa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce l'Agenzia Industrie Difesa rinviando ad apposito regolamento la definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Industrie Difesa, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, in materia di conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia Industrie Difesa*

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, è sostituito dal seguente:

«2. L'incarico di direttore è conferito secondo la procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalenti di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, a persona di qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo dell'attività d'impresa di carattere industriale.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

*Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001*
*Ministeri istituzionali, registro n. 10 Difesa, foglio n. 193*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O. è il seguente:

«Art. 22 *(Agenzia Industrie Difesa)*. — 1. È istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agezia Industrie Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *r)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della Difesa di cui alla tabella *C* allegata al decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 indicati con uno o più decreti dello stesso Ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonchè definite le modalità per la trasformazione in società per azioni delle unità pro-

duttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Industrie Difesa, a norma dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2001, n. 17.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 5 *(Organi)*. — 1. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale, d'ora in avanti «direttore», il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti.

*2. L'incarico di direttore è conferito secondo la procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalenti di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, a persona di qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo dell'attività d'impresa di carattere industriale.*

3. Il comitato direttivo è composto da non più di quattro membri scelti, per un periodo di tre anni, dal direttore fra i capi delle unità che operano nei settori maggiormente rilevanti per l'attività dell'Agenzia.

4. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, nominati con decreto del Ministro tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità. Le indennità dei componenti il collegio sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). L'art. 73 del medesimo decreto legislativo stabilisce che: «1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del decreto legislativo n. 29 del 1993 ovvero del decreto legislativo n. 396 del 1997, del decreto legislativo n. 80 del 1998 e 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo»:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)* (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, in durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21 nonché il corrispondente trattametno economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenzali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

**01G0358**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 giugno 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Grabowska Elzbieta Teresa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grabowska Elzbieta Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Pielegniarka» conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Pielegniarka» conseguito nell'anno 1978 presso il liceo paramedico di Kolobrzeg (Polonia) dalla sig.ra Grabowska Elzbieta Teresa nata a Zygmunt (Polonia) il giorno 1° agosto 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Grabowska Elzbieta Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A7892**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 aprile 2001.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale per le cooperative del 13 marzo 2001, pervenuto con nota n. 2142 del 23 marzo 2001;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle società cooperative di seguito elencate:

«soc. coop.va sociale SS. Nicandro, Marciano e Dario a r.l.», con sede nel comune di Sannicandro

Garganico, costituita per rogito notaio Pasquale De Candia in data 27 luglio 1998, rep. n. 9519, tribunale di Foggia, R.S./I. 22908, posiz. busc. n. 4914/287401;

«soc. coop.va sociale Poiesis a r.l.», con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Rocca Di Taranto in data 14 maggio 1998, rep. n. 992, tribunale di Foggia, R.S./I. 51493, posiz. busc. n. 4836/286586;

«soc. coop.va agricola Meridiana a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vincenzo Meterangelis in data 12 marzo 1985, rep. n. 7324, tribunale di Foggia, R.S./I. 7242, posiz. busc. n. 3150/211112;

«soc. coop.va di consumo Ospedal coop. a r.l.», con sede nel comune di San Marco in Lamis, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 2 marzo 1978, rep. n. 5707, tribunale di Foggia, R.S./I. 3926, posiz. busc. n. 1873/157362;

«soc. coop.va mista Aquadiam a r.l.», con sede nel comune di Accadia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 4 dicembre 1986, rep. n. 21408, Tribunale di Foggia, R.S./I. 8628, posiz. busc. n. 3565/224501;

«soc. coop.va agricola Aldo Moro a r.l.», con sede nel comune di Sannicandro Garganico, costituita per rogito notaio Elio Trono in data 25 luglio 1978, rep. n. 228, tribunale di Lucera, R.S./I. 816, posiz. busc. n. 1968/161937;

«soc. coop. di produzione e lavoro Operatori Turistici Daunia a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Rizzo Corallo Filippo in data 11 giugno 1981, rep. n. 5438, tribunale di Foggia, R.S./I. 5218, posiz. busc. n. 2478/184384;

«soc. coop.va di produzione e lavoro Trinità a r.l.», con sede nel comune di Trinitapoli, costituita per rogito notaio Nicolò Pizzo in data 9 novembre 1974, rep. n. 121250, tribunale di Foggia, R.S./I. 3214, posiz. busc. n. 1506/135781.

Foggia, 9 aprile 2001

*Il dirigente provinciale:* PISTILLO

**01A7882**

---

DECRETO 8 giugno 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Le Rose a r.l.», in Milano.**

## IL DIRIGENTE
### DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996 n. 687 che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 codice civile ancorché preesistenti:

nel caso in specie: la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Le Rose a r.l.», con sede in Milano, via Ponte Seveso 41;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile, di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 codice civile;

Visto il verbale in data 5 novembre 1998 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edilizia Le Rose a r.l.», con sede in Milano, via Ponte Seveso 41, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause:

non ha presentato i bilanci annuali dopo quello del 1995, non ha compiuto atti di gestione dal 1996 e l'esistenza di attività da liquidare inferiori al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Le Rose a r.l.», con sede in Milano, via Ponte Seveso 41, costituita per rogito del notaio dott. Pietro Guarna di Milano, in data 22 giugno 1992, repertorio n. 133732/13259, reg. soc. 327738, tribunale di Milano posizione B.U.S.C. n. 14771/259684, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché non ha presentato i bilanci annuali dopo quello del 1995, non ha compiuto atti di gestione dal 1996 e l'attivo da liquidare è inferiore al limite fissato dal decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giugno 2001

*Il dirigente reggente:* CICCHITTI

**01A7870**

DECRETO 8 giugno 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Giovanni Ruffini a r.l.», in Milano.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996 n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 codice civile ancorché preesistenti:

nel caso in specie: la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Giovanni Ruffini a r.l.», con sede in Milano, via Romolo Gessi 34;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 codice civile;

Visto il verbale in data 7 ottobre 1999 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Giovanni Ruffini a r.l.», con sede in Milano, via Romolo Gessi 34, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause:

non ha presentato i bilanci annuali dal 1993 e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «Giovanni Ruffini a r.l.», con sede in Milano, via Romolo Gessi 34, costituita per rogito del notaio dott. Ermanno Casero di Milano, in data 14 febbraio 1990, repertorio n. 61131/8871, reg. soc. 304613, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 14000/249674 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché non ha presentato i bilanci annuali dal 1993 e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giugno 2001

*Il dirigente reggente:* CICCHITTI

**01A7871**

DECRETO 8 giugno 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Residenza Le Margherite a r.l.», in Milano.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996 n. 687 che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 codice civile, anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 codice civile, ancorché preesistenti:

nel caso in specie: il conseguimento dell'oggetto sociale e la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Residenza Le Margherite a r.l.», con sede in Varedo (Milano), viale Gaetana Agnesi n. 71/73;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 codice civile;

Visto il verbale in data 29 novembre 1997 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Residenza Le Margherite a r.l.», con sede in Varedo (Milano), viale Gaetana Agnesi 71/73, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause:

non ha depositato bilanci di esercizio successivi a quello al 31 dicembre 1983;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Div. IV/6, prot. n. 418/6 del 12 febbraio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Residenza Le Margherite a r.l.», con sede in Varedo (Milano), viale Gaetana Agnesi 71/73, costituita per rogito del notaio dott. Dello Iacono Salvatore di Mariano Comense, in data 9 maggio 1977 repertorio n. 24392/3270, reg. soc. 15522, tribunale di Monza, posizione B.U.S.C. n. 9993/152469, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché non ha depositato bilanci di esercizio successivi a quello al 31 dicembre 1983 e perché, come da nota ministeriale prot. n. 418/6 del 12 febbraio 1999, non emergono i presupposti patrimoniali necessari per darsi luogo, nel caso in specie, alla nomina del commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 giugno 2001

*Il dirigente reggente:* CICCHITTI

**01A7872**

---

DECRETO 8 giugno 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Uno/76 a r.l.», in Monza.**

## IL DIRIGENTE
### DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie il decorso del termine, il conseguimento dell'oggetto sociale e la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Uno/76 a r.l.», con sede in Monza (Milano), via Passerini 2;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 23 marzo 1998 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edilizia Uno/76 a r.l.» con sede in Monza (Milano), via Passerini 2, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1980 né ha presentato bilanci annuali né ha compiuto atti di gestione e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Uno/76 a r.l.», con sede in Monza (Milano), via Passerini 2, costituita per rogito del notaio dott. Erba Vincenzo di Monza, in data 23 marzo 1976, rep. n. 145891/4196, registro delle società n. 12243, tribunale di Monza, posizione B.U.S.C. n. 9165/147244, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1980 non ha né presentato bilanci annuali né ha compiuto atti di gestione e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giugno 2001

*Il dirigente reggente:* CICCHITTI

**01A7883**

DECRETO 8 giugno 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice Le Vigne a r.l.», in Rescaldina.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie il decorso del termine, il conseguimento dell'oggetto sociale e la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Edificatrice Le Vigne a r.l.», con sede in Rescaldina (Milano), via delle Vigne 21;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 5 maggio 1999 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edificatrice Le Vigne a r.l.» con sede in Rescaldina (Milano), via delle Vigne 21, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: a partire dal 1978 non ha né presentato i bilanci annuali né ha compiuto atti di gestione e l'attivo da liquidare è inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Edificatrice Le Vigne a r.l.», con sede in Rescaldina (Milano), via delle Vigne 21, costituita per rogito del notaio dott. Fugazzola Andrea di Legnano, in data 10 novembre 1973, rep. n. 81746, registro delle società n. 156728, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 8128/129429, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché a partire dal 1978 non ha né presentato i bilanci annuali né ha compiuto atti di gestione e l'attivo da liquidare è inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giugno 2001

*Il dirigente reggente:* CICCHITTI

**01A7884**

DECRETO 8 giugno 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Edilizia 44 Martiri a r.l.», in Milano.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia 44 Martiri a r.l.», con sede in Milano, via della Signora 3;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 8 novembre 1994 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edilizia 44 Martiri a r.l.» con sede in Milano, via della Signora 3, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha presentato i bilanci annuali successivamente a quello al 31 dicembre 1991 e non ha compiuto atti di gestione a partire dal 1992;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, Div. IV/6, prot. n. 20100/6 del 16 novembre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia 44 Martiri a r.l.» con sede in Milano, via della Signora 3, costituita per rogito, del notaio dott. Giovanni Notari di Monza, in data 28 giugno 1973, rep. n. 50577/1546, registro delle società n. 155411, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 7854/126930, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché non ha presentato i bilanci annuali successivamente a quello al 31 dicembre 1991, non ha compiuto atti di gestione a partire dal 1992 e per l'inopponunità di nominare nel caso esaminato (Ministeriale prot. n. 20100/6 del 16 novembre 1998) un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giugno 2001

*Il dirigente reggente:* CICCHITTI

**01A7885**

DECRETO 8 giugno 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Abetone-Porta Vittoria a r.l.», in Milano.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996 n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: il decorso del termine e la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Abetone-Porta Vittoria a r.l.», con sede in Milano, via Piranesi 75;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 14 ottobre 1998 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edilizia Abetone-Porta Vittoria a r.l.», con sede in Milano, via Piranesi 75, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha presentato i bilanci annuali né ha compiuto atti di gestione e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Abetone-Porta Vittoria a r.l.», con sede in Milano, via Piranesi 75, costituita per rogito del notaio dott. Schiavo Marcello di Milano in data 5 settembre 1958, rep. n. 121252/2186, registro delle società n. 103296, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 3074/63022, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché non ha mai presentato i bilanci annuali né ha compiuto atti di gestione e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giugno 2001

*Il dirigente reggente:* CICCHITTI

**01A7886**

DECRETO 8 giugno 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Santa Croce a r.l.», in Rho.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: il decorso del termine, il conseguimento dell'oggetto sociale e la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Santa Croce a r.l.», con sede in Rho (Milano), fraz. Mazzo Milanese, via N. Sauro 7.

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 8 luglio 1991 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edilizia Santa Croce a r.l.», con sede in Rho (Milano), fraz. Mazzo Milanese, via N. Sauro 7, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause:

dal 1982 non ha nè presentato i bilanci annuali nè compiuto atti di gestione e l'attivo da liquidare è inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Santa Croce a r.l.», con sede in Rho (Milano), fraz. Mazzo Milanese, via N. Sauro 7, costituita per rogito del notaio dott. Francesco Sciarrone, di Rho in data 3 marzo 1963, rep. n. 4181/850, registro delle società n. 119602, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 2701/77268, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1982 non ha presentato i bilanci annuali né ha compiuto atti di gestione e l'attivo da liquidare è inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giugno 2001

*Il dirigente reggente:* CICCHITTI

**01A7887**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 maggio 2001.

**Modifica all'equipollenza della laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile e architettura ai fini e nei limiti dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'assegnazione di borse di studio.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 dicembre 1999;

Visto il decreto interministeriale in data 11 maggio 2000 con il quale la laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale conferita da università statali e da quelle non statali per rilasciare titoli aventi valore legale è stata riconosciuta equipollente alle lauree in ingegneria civile ed architettura ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il nuovo parere emanato nell'adunanza dell'8 febbraio 2001, prot. 75 del 26 febbraio 2001;

Considerato che nello stesso è dichiarato che per mero errore materiale nel parere del Consiglio universitario nazionale in data 16 dicembre 1999 era indicata equipollenza nei limiti della partecipazione a pubblici concorsi invece della più chiara indicazione «nei limiti della partecipazione a pubblici concorsi per l'assegnazione di borse di studio»;

Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 19 novembre 1990 n. 341 viene richiesto il conforme parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Il decreto ministeriale 11 maggio 2000 è modificato nel senso che la laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale è equipollente alle lauree in ingegneria civile e architettura ai fini e nei limiti dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'assegnazione di borse di studio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2001

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

*Il Ministro per la funzione pubblica*
BASSANINI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2001*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 87*

**01A7843**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipogen»

*Estratto decreto n. 383 del 20 giugno 2001*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.BIR.N - Istituto bioterapico nazionale S.r.l, con sede in via V. Grassi, 9/11/13/15, Roma (Tor Sapienza), con codice fiscale n. 00583540588, è ora trasferito alla società:

Biores Italia S.r.l, con sede in Via Vittorio Grassi n. 13, La Rustica, Roma, con codice fiscale n. 05754541000.

Medicinale: LIPOGEN.

Confezione:

«1,2 g granulato» 7 bustine - A.I.C. n. 033397011;

«900 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 033397023.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A7949**

### Comunicato concernente l'art. 85, comma 26 e comma 28, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di medicinali non coperti da brevetto: rettifica dei prezzi di riferimento.

Il comma 26 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che «A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente (...)». Lo stesso comma prevede che «Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito (...)».

A rettifica del comunicato 19 aprile 2001 (*Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 2001 n. 93), visto il decreto-legge n. 246 del 30 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2001 n. 150), che differisce al 1° settembre 2001 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge n. 388/2000, art. 85, comma 26, e rinvia al 1° gennaio 2002 l'adeguamento alla media europea dei prezzi dei medicinali, si rende necessario procedere al ricalcolo dei prezzi di riferimento dei medicinali a cui si applicano le disposizioni di cui sopra. Detti farmaci sono quelli a base dei principi attivi elencati nell'allegata tabella, nelle formulazioni nella stessa specificati (Allegato 1): per tali principi attivi, nelle formulazioni riportate, è indicato nella tabella predetta il valore di rimborso, calcolato sulla base della ponderazione sui dati di vendita nel secondo semestre 2000 dei prezzi vigenti al 15 aprile 2001 non superiori a quello massimo attribuibile al generico.

Le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali a base dei principi attivi nelle formulazioni riportate nell'allegata tabella, devono comunicare entro il 26 luglio 2001 al Ministero della Sanità (direzione generale valutazione dei medicinali e farmacovigilanza), indirizzando un fax al numero 06/59943112, e alla segreteria CIPE (ufficio sorveglianza farmaci), il prezzo che intendono praticare dal 1° settembre 2001, data di entrata in vigore del nuovo sistema di rimborso di cui alla legge n. 388/2000, che deve comunque essere conforme a quanto previsto dal sopra richiamato comma 5 dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 così come specificato dalla delibera CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998.

I prezzi che saranno applicati a partire dal 1° settembre 2001 non potranno interferire con il valore di riferimento indicato nell'allegata tabella, che avrà decorrenza dalla stessa data. Tutte le variazioni di prezzo saranno comunque tenute in considerazione per la rideterminazione del valore di riferimento in occasione del primo aggiornamento.

Sulla base di tali dati il Ministero della sanità provvederà alla pubblicazione dell'elenco completo dei medicinali cui si applica il nuovo sistema di rimborso previsto dal comma 26 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con l'indicazione dei prezzi in vigore al 1° settembre 2001 e, per i prezzi superiori al valore di rimborso, della quota che resterà a carico dell'assistito: tale elenco recepirà anche le integrazioni e le correzioni al comunicato del 22 maggio 2001 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 2001, n. 234).

ALLEGATO 1

ELENCO DEI VALORI DI RIFERIMENTO

| ATC | Descrizione ATC | Confezione di riferimento | Prezzo di riferimento |
|---|---|---|---|
| A05AA02 | Acido ursodesossicolico | 20 UNITA' 300 MG - USO ORALE | L. 21.500 |
| A05AA02 | Acido ursodesossicolico | 20 UNITA' 450 MG - USO ORALE | L. 33.900 |
| A07EC02 | Mesalazina | 24 UNITA' 800 MG - USO ORALE | L. 31.100 |
| A07EC02 | Mesalazina | 50 UNITA' 400 MG - USO ORALE | L. 36.200 |
| A12AA04 | Calcio carbonato | 30 UNITA' 1.000 MG - USO ORALE | L. 16.100 |
| B01AC05 | Ticlopidina | 30 UNITA' 250 MG - USO ORALE | L. 32.600 |
| C01DA14 | Isosorbide mononitrato | 30 UNITA' 50 MG - USO ORALE | L. 19.300 |
| C03BA11 | Indapamide | 50 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE | L. 15.700 |
| C07AA07 | Sotalolo | 40 UNITA' 80 MG - USO ORALE | L. 10.200 |
| C07AB02 | Metoprololo | 30 UNITA' 100 MG - USO ORALE | L. 7.600 |
| C07AB03 | Atenololo | 14 UNITA' 100 MG - USO ORALE | L. 6.300 |
| C07AB03 | Atenololo | 50 UNITA' 100 MG - USO ORALE | L. 22.900 |
| C07CB03 | Atenololo + Clortalidone | 28 UNITA' (100+25) MG - USO ORALE | L. 18.900 |
| C07CB03 | Atenololo + Clortalidone | 28 UNITA' (50+12,5) MG - USO ORALE | L. 9.800 |
| C08CA04 | Nicardipina | 30 UNITA' 40 MG - USO ORALE | L. 12.300 |
| C08CA05 | Nifedipina | 14-UNITA' 30 MG - USO ORALE | L. 14.000 |
| C08CA05 | Nifedipina | 14 UNITA' 60 MG - USO ORALE | L. 22.000 |
| C08CA05 | Nifedipina | 50 UNITA' 10 MG - USO ORALE | L. 9.900 |
| C08CA05 | Nifedipina | 50 UNITA' 20 MG - USO ORALE | L. 18.400 |
| C08DA01 | Verapamil | 30 UNITA' 120 MG - USO ORALE | L. 10.400 |
| C08DA01 | Verapamil | 30 UNITA' 240 MG - USO ORALE | L. 21.100 |
| C08DA01 | Verapamil | 30 UNITA' 80 MG - USO ORALE | L. 4.800 |
| C08DB01 | Diltiazem | 28 UNITA' 120 MG - USO ORALE | L. 19.900 |
| C08DB01 | Diltiazem | 50 UNITA' 60 MG - USO ORALE | L. 15.600 |
| C10AB04 | Gemfibrozil | 20 UNITA' 900 MG - USO ORALE | L. 18.500 |
| D07AC04 | Fluocinolone acetonide | 30 GRAMMI 0,025% - USO DERMATOLOGICO POMATA | L. 5.000 |
| G02CB01 | Bromocriptina | 30 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE | L. 14.000 |
| G04AB01 | Acido nalidissico | 20 UNITA' 500 MG - USO ORALE | L. 7.900 |
| J01CA04 | Amoxicillina | 100 ML 5% - USO ORALE | L. 5.200 |
| J01CA04 | Amoxicillina | 12 UNITA' 1000 MG - USO ORALE | L. 11.300 |
| J01CA12 | Piperacillina | 1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE | L. 8.600 |
| J01CA12 | Piperacillina | 1 UNITA' 2000 MG - USO PARENTERALE | L. 14.900 |
| J01DA04 | Cefazolina | 1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE | L. 6.900 |
| J01DA04 | Cefazolina | 1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE | L. 3.800 |
| J01DA08 | Cefaclor | 100 ML 5% - USO ORALE | L. 21.200 |
| J01DA17 | Cefonicid | 1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE | L. 18.600 |
| J01DA17 | Cefonicid | 1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE | L. 10.500 |
| J01DA32 | Cefoperazone | 1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE | L. 11.500 |

| ATC | Descrizione ATC | Confezione di riferimento | Prezzo di riferimento |
|---|---|---|---|
| J01FA07 | Josamicina | 12 UNITA' 1000 MG - USO ORALE | L. 24.600 |
| J05AB01 | Aciclovir | 100 ML 8% - USO ORALE | L. 52.800 |
| J05AB01 | Aciclovir | 25 UNITA' 200 MG - USO ORALE | L. 41.700 |
| J05AB01 | Aciclovir | 25 UNITA' 400 MG - USO ORALE | L. 67.900 |
| J05AB01 | Aciclovir | 25 UNITA' 800 MG - USO ORALE | L. 143.800 |
| J05AB01 | Aciclovir | 35 UNITA' 800 MG - USO ORALE | L. 156.600 |
| L02BB01 | Flutamide | 30 UNITA' 250 MG - USO ORALE | L. 82.300 |
| M01AB05 | Diclofenac | 20 UNITA' 100 MG - USO ORALE | L. 13.900 |
| M01AB05 | Diclofenac | 21 UNITA' 100 MG - USO ORALE | L. 13.900 |
| M01AB05 | Diclofenac | 30 UNITA' 50 MG - USO ORALE | L. 9.200 |
| M01AB05 | Diclofenac | 30 UNITA' 75 MG - USO ORALE | L. 15.600 |
| M01AB05 | Diclofenac | 5 UNITA' 75 MG - USO PARENTERALE | L. 5.100 |
| M01AB10 | Fentiazac | 30 UNITA' 200 MG - USO ORALE | L. 7.600 |
| M01AC01 | Piroxicam | 30 UNITA' 20 MG - USO ORALE | L. 17.300 |
| M01AC01 | Piroxicam | 6 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE | L. 8.200 |
| M01AE02 | Naprossene | 30 UNITA' 500 MG - USO ORALE | L. 14.700 |
| M01AE03 | Ketoprofene | 30 UNITA' 50 MG - USO ORALE | L. 6.000 |
| M01AX17 | Nimesulide | 30 UNITA' 100 MG - USO ORALE | L. 18.200 |
| M04AA01 | Allopurinolo | 30 UNITA' 300 MG - USO ORALE | L. 8.200 |
| N04BA02 | Levodopa + Carbidopa | 50 UNITA' (250+25) MG - USO ORALE | L. 18.000 |
| N06AB03 | Fluoxetina | 12 UNITA' 20 MG - USO ORALE | L. 20.900 |
| N06AB03 | Fluoxetina | 60 ML 0,4% - USO ORALE | L. 24.700 |
| S01AD03 | Aciclovir | 4,5 GRAMMI 3% - USO OFTALMICO POMATA | L. 17.700 |
| S01EB01 | Pilocarpina | 10 ML 4% - USO OFTALMICO SOLUZIONE | L. 4.400 |
| S01ED01 | Timololo | 5 ML 0,25% - USO OFTALMICO SOLUZIONE | L. 6.300 |
| S01ED01 | Timololo | 5 ML 0,5% - USO OFTALMICO SOLUZIONE | L. 7.900 |

**01A7899**

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651168/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.